

---

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 ottobre 2017, n. 1568

**Linee guida del Distinct Body in materia di aiuti di Stato.**

Il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dalla titolare dell'AP "Coordinamento delle politiche europee, programmazione, partecipazione e monitoraggio", dal coordinatore del Distinct Body e confermata dal Segretario generale della Presidenza G.r. riferisce quanto segue.

In data 3 giugno 2016 la DG Concorrenza della Commissione Europea ed il Dipartimento per le Politiche Europee (DPE) incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno firmato un documento di *Common Understanding* per rafforzare gli assetti istituzionali per il controllo degli aiuti di Stato in Italia.

Il documento di *Common Understanding*, funzionale all'implementazione del processo di modernizzazione degli aiuti di Stato, prevede una serie di misure intese a rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni interessate e coinvolte, nonché a migliorare il coordinamento nazionale nelle attività di predisposizione e monitoraggio delle misure di aiuto.

Tra gli obiettivi principali del *Common Understanding* vi sono quelli di aumentare la certezza giuridica in materia di aiuti di Stato, diminuire i rischi e le conseguenze negative di una non corretta applicazione delle norme, rispettare e contenere i tempi procedurali.

Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, il *Common Understanding* prevede che tutte le amministrazioni centrali e regionali concedenti aiuti di Stato debbano procedere alla designazione di *distinct bodies* che svolgano la funzione di centro di competenza, all'interno delle amministrazioni concedenti aiuti, al quale rivolgersi per questioni in materia di aiuti di Stato, fatti salvi gli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nel settore agricolo, forestale, della pesca e zone rurali ai quali il *Common Understanding* non si applica.

Pertanto con deliberazione n. 329 del 14 marzo 2017 la Giunta Regionale, come previsto dal documento *Common Understanding*, ha istituito la struttura competente a svolgere le funzioni di distinct body e designato i componenti.

Appare dunque necessario procedere ad individuare Linee guida che disciplinino le modalità di svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite al Distinct Body in base al *Common Understanding*, atteso che compito principale di tale struttura è supportare l'Amministrazione nella definizione di misure in materia di aiuti di Stato, individuare le modalità attraverso le quali le diverse strutture regionali, competenti ciascuna per la propria materia, possano confrontarsi con il Distinct Body.

Per tutto quanto su esposto si propone di adottare le allegate linee guida e la che disciplinano le modalità di svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite al Distinct Body.

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. 118/2011 s.m.i.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera K della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7.

#### **LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile per competenza in materia che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare, per le ragioni espresse in premessa, le linee guida Distinct Body in Allegato, facente parte integrante del presente provvedimento;
- di disporre la massima diffusione e l'applicazione rigorosa da parte delle Sezioni di quanto previsto dal documento Linee guida Distinct Body, nonchè della scheda e della check list, tutti allegati alle presente deliberazione per farne parte integrante;
- di disporre la notificazione della presente deliberazione, per il tramite del Distinct Body, a tutti i dipartimenti con obbligo di inoltro a tutte le sezioni, all'AdG del POR Puglia FESR-FSE 20142010, all'Autorità di Audit, al Presidente del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione, al Dirigente della Sezione Ragioneria e alla società in house Puglia Sviluppo Spa;
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e sul sito della Regione Puglia;

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano

REGIONE PUGLIA

Il presente allegato e' composto  
da n°.....12..... pagineLinee guida sul funzionamento della struttura autonoma del *Distinct Body***Art. 1**  
**Principi**

1. In conformità dell'art. 107, paragrafo 1, del TFUE e di quanto previsto nel documento di *Common Understanding* sottoscritto in data 3 giugno 2016 dalla Commissione Europea – DG Concorrenza- e dal Dipartimento per le Politiche Europee (DPE) la Regione Puglia attraverso il *Distinct Body* istituito con la DGR n. 329 del 14 marzo 2017 persegue l'obiettivo di rafforzare gli assetti istituzionali per il controllo degli aiuti di Stato concessi dall'Amministrazione regionale.

**Art. 2**  
**Autonomia e indipendenza della struttura**

1. La struttura del *Distinct Body* istituita con la DGR n. 329 del 14 marzo 2017 ed incardinata presso la Segreteria generale della Presidenza costituisce un centro di competenza che opera in autonomia e in maniera indipendente rispetto alle strutture regionali che predispongono la misura di aiuto.
2. Il *Distinct Body* è coordinato a livello dirigenziale in modo da garantirne l'autonomia anche rispetto agli organi politici.
3. Nella composizione il *Distinct Body* è integrato dal Presidente del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione o da suo delegato, dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria o da suo delegato e da un esperto della società in house Puglia Sviluppo Spa.
4. In ragione di specifiche esigenze il *Distinct Body* può avvalersi del supporto di esperti nelle materie interessate dagli aiuti di Stato, purchè godano delle stesse prerogative di autonomia ed indipendenza di cui al comma 1.
5. In conformità a quanto disposto dal *Common Understanding*, un rappresentante del *Distinct Body* è tenuto a partecipare, unitamente ad un rappresentante degli uffici regionali chiamati a predisporre le misure che possono costituire aiuto di Stato, alle riunioni che il DPE indice periodicamente per trattare gli aspetti più rilevanti della normativa europea in materia di aiuti di Stato e migliorare il livello di scambio di buone pratiche maturate dalle diverse amministrazioni.

**Art. 3**  
**Ambito di applicazione**

1. Le attività del *Distinct Body* riguardano esclusivamente l'attività della Giunta regionale e delle strutture annesse e non si riferiscono alle attività del Consiglio regionale.
2. Non sono oggetto di valutazione in base alle presenti linee guida gli aiuti concessi nel settore agricolo, forestale, della pesca e zone rurali.



## Art. 4

## Compiti del Distinct Body

1. Il *Distinct Body* rilascia pareri non vincolanti sulle seguenti questioni:
  - a) in fase di predisposizione di una misura o prima della adozione dell'atto di concessione nel caso di aiuti individuali, il *Distinct Body* può essere consultato dalle Sezioni competenti per risolvere eventuali dubbi sulla presenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, comma 1, del TFUE o per identificarne la base giuridica idonea a garantirne la compatibilità con la normativa europea.
  - b) per *gli aiuti* soggetti a notifica o pre-notifica, il *Distinct Body* effettua una valutazione obbligatoria sull'adeguata compilazione del formulario di notifica.
2. L'attività del *Distinct Body* riguarda le misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche (sia in termini di erogazione di contributi che di rinuncia alle entrate), a prescindere dalla fonte, sia essa nazionale o di provenienza UE, o che si tratti di regime di aiuti o aiuti individuali.
  3. Il parere del *Distinct Body* serve a ridurre il rischio che la misura da adottare sia viziata *ab origine* da illegalità e/o incompatibilità con le norme sugli aiuti di Stato e non esonera da responsabilità la struttura che adotta la misura o concede l'aiuto, né l'Autorità di gestione (AdG) o l'Autorità di Audit (AdA) del Programma regionale.
4. Non sono oggetto di parere del *Distinct Body* i seguenti atti:
  - 1) misure di agevolazione che potrebbero qualificarsi come regime di aiuto o aiuto individuale, ma della cui erogazione non è responsabile l'Amministrazione regionale;
  - 2) gli atti che non contengono gli elementi di dettaglio necessari ad effettuare la valutazione sotto il profilo degli aiuti di Stato;
  - 3) gli atti che non sono rilevanti per la disciplina degli aiuti in quanto:
    - apportano modifiche ad una misura di aiuto esistente aventi carattere puramente formale e amministrativo, che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto esistente;
    - danno attuazione, o apportano modifiche (aventi carattere puramente formale e amministrativo) a norme o provvedimenti per i quali la scheda era già stata compilata concludendo per la non sussistenza di aiuti di Stato;
    - danno attuazione a norme o provvedimenti sui quali lo Stato ha già espresso una valutazione di non sussistenza di aiuti di Stato;
    - danno attuazione, o apportano modifiche (aventi carattere puramente formale e amministrativo) a norme o provvedimenti che sono stati qualificati dalla Commissione europea come non configuranti aiuti di Stato;
  - 4) gli atti di mera programmazione
  - 5) gli atti aventi valenza meramente organizzativa interna dell'amministrazione
  - 6) gli atti riferibili al Consiglio regionale, anche se di iniziativa della Giunta;
  - 7) gli atti non rilevanti per la disciplina degli aiuti di Stato (atti che non potrebbero costituire aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107(1) del TFUE).



**Art. 5****Parere preliminare**

1. Il *Distinct Body* svolge i compiti di cui all'art. 4 comma 1, lett. a) rilasciando il parere alla Sezione competente per materia ad adottare la misura di aiuto o a concedere l'aiuto.
2. Laddove il parere sia richiesto dalla Sezione competente in ragione di dubbi sulla sussistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, comma 1 del TFUE, la Sezione richiedente deve indicare espressamente qual è la questione oggetto di dubbio, e su essa il *Distinct Body* rilascia il parere entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Il termine di cui al comma 2 è sospeso automaticamente nel caso in cui siano necessarie integrazioni documentali o chiarimenti da parte della Sezione richiedente, fino all'acquisizione delle stesse.
4. Nel caso di aiuto finanziato a valere su Fondi SIE il parere può essere richiesto direttamente dall'Autorità di gestione (AdG) del Programma.

**Art. 6****Aiuti soggetti a notifica o pre-notifica**

1. In caso di aiuti soggetti a notifica il *Distinct Body* procede ad una valutazione della corretta compilazione del formulario di notifica e il relativo parere deve essere allegato alla notifica, da trasmettere al DPE ai fini della pre-validazione .
2. In caso di pre-notifica, l'intervento del *Distinct Body* è richiesto dalle Sezioni che predispongono le misure di aiuto.
3. Il *distinct body* si esprime entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Il termine è sospeso automaticamente nel caso in cui siano necessarie integrazioni documentali o chiarimenti da parte della Sezione richiedente, fino all'acquisizione delle stesse.

**Art. 7****Rimessione al DPE**

1. Nei casi in cui a norma della lettera d) del paragrafo 3.1 del Common Understanding, la Sezione competente voglia chiedere al DPE una preliminare e sommaria valutazione delle misure di aiuto che ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 e che superano la soglia dei 30 milioni (budget annuale medio), la richiesta di ulteriore valutazione è trasmessa al DPE per il tramite del Dipartimento di riferimento, unitamente al parere rilasciato dal *Distinct Body*.
2. La richiesta di intervento al DPE deve essere adeguatamente motivata e deve contenere un'esposizione dei profili che hanno generato dubbi interpretativi in merito alla compatibilità della



misura e/o all'inquadramento dell'istituendo regime di aiuto nel campo di applicazione del richiamato Regolamento (UE) n. 651/2014 .

#### Art. 8

##### Modalità di presentazione delle istanze e tracciabilità dei pareri

1. Le richieste di parere al *distinct body* sono preferibilmente trasmesse via pec: [distinctbody@pec.rupar.puglia.it](mailto:distinctbody@pec.rupar.puglia.it) e comunque protocollate in apposito registro.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere corredata dalla scheda e, per gli aiuti *de minimis* o per gli aiuti in esenzione, dalla check list, allegata alle presenti Linee guida, debitamente compilate.
3. Nel registro di cui al comma 1 sono altresì riportati i pareri resi con l'indicazione dei componenti che hanno preso parte ai lavori. In ogni caso, il parere del *distinct body* deve essere tracciabile e rimanere agli atti.

#### Art. 9

##### Rete regionale dei Referenti del Distinct Body

1. La struttura del Distinct Body si avvale per lo svolgimento dei propri compiti dei Referenti individuati presso ciascun Dipartimento della Regione, su designazione dei relativi Direttori, costituenti la Rete regionale dei Referenti del Distinct Body.
2. La Rete regionale dei Referenti del Distinct Body garantisce la diffusione delle informazioni, l'aggiornamento giurisprudenziale in materia di aiuti di Stato, la uniformità nell'applicazione della normativa, nonché lo sviluppo di adeguate competenze presso le strutture regionali anche organizzando percorsi formativi specifici.



Modulo da allegare alla richiesta di parere al Distinct body

VALUTAZIONE CIRCA LA PRESENZA DI AIUTI DI STATO AI SENSI DELL'ART. 107 TFUE

La Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato può fornire un utile supporto alla compilazione della presente scheda.

<b>1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO</b>
---------------------------------------

**Tipologia di atto**

**Obiettivo principale:**

**Beneficiari diretti** (specificare se trattasi di un unico beneficiario)

**Eventuali beneficiari indiretti** (nel caso in cui il soggetto che riceve materialmente l'aiuto, indicato quale beneficiario diretto, non sia l'effettivo beneficiario del vantaggio economico):

**Durata:**

**Stanziamiento complessivo e annuale della misura:**



**Breve descrizione dell'intervento e delle modalità di attuazione:**

**Altre informazioni**

<b>2. NATURA DI IMPRESA DEL BENEFICIARIO</b> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> DUBBIO (spiegare)
---

*Attenzione: la presente sezione presuppone che siano valutati gli effetti della misura prevista dall'atto in oggetto a livello diretto e indiretto. I soggetti che traggono un vantaggio diretto o indiretto dalla misura sono definiti di seguito "beneficiari diretti o indiretti"*

<i>Nell'ambito del diritto della concorrenza è considerato "impresa" qualsiasi soggetto che eserciti un'attività di natura economica consistente nell'offrire beni o servizi sul mercato. Si tratta di una nozione ampia, che comprende tutte le imprese private e pubbliche e prescinde dalla natura giuridica, dalla presenza di un fine lucrativo, dalle modalità di finanziamento (pubblico o privato).</i>
---

Con riferimento all'attività finanziata<sup>3</sup> e a prescindere dalla forma giuridica, dalla finalità lucrativa o non lucrativa, dalla fonte o forma di finanziamento, i beneficiari diretti o indiretti sono "imprese" ai sensi del diritto UE in materia di concorrenza?

- NO, perché:
- non svolgono attività economica perché non offrono beni o servizi<sup>4</sup>, oppure
  - agiscono esercitando il potere d'imperio in quanto l'attività in questione è un compito che rientra nelle funzioni essenziali dell'autorità pubblica o è ad esse connessa per la sua natura, per il suo oggetto e per le norme cui essa è soggetta
- SI, perché svolgono attività economica perché offrono beni o servizi<sup>5</sup>, oppure
- DUBBIO** (spiegare)

Fare clic qui per immettere testo.

<p>3. PRESENZA DI UN VANTAGGIO ECONOMICO PER L'IMPRESA BENEFICIARIA</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/>SI <input type="checkbox"/>NO <input type="checkbox"/> DUBBIO (spiegare)</p>
--

*Perché si abbia "aiuto di Stato" occorre che uno o più soggetti qualificabili "impresa" ottengano un vantaggio dal comportamento dei pubblici poteri che non avrebbero potuto ricevere in normali condizioni di mercato. L'intervento dello Stato deve, in altri termini, contribuire a sostenere i costi che normalmente avrebbero dovuto gravare sulle risorse finanziarie proprie dell'impresa, impedendo, pertanto, che le forze presenti sul mercato spieghino i loro normali effetti. Affinché ricorra tale requisito non è necessario che vi sia un'erogazione in denaro: ogni comportamento imputabile ai pubblici poteri che si traduca in un vantaggio per le imprese è suscettibile di ricadere in tale ipotesi (es.: agevolazione fiscale o contributiva, capitalizzazione o ripianamento perdite di un'impresa pubblica, possibilità di accedere a servizi a condizioni più favorevoli, vendita o locazione di un immobile pubblico a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato, acquisto o presa in locazione di un bene o acquisizione di un servizio a condizioni non di mercato, ecc.). La nozione di vantaggio si determina in comparazione con altre imprese dello stesso Stato membro e non con imprese di un altro Stato membro.*

- Il beneficiario riceve un vantaggio finanziario o commerciale che non avrebbe potuto ottenere sul mercato, sotto la seguente forma:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto)
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato)
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi)

Se il beneficiario svolge anche altre attività oltre a quella finanziata, esso deve disporre di un meccanismo di contabilità separata, oppure di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi.

<sup>4</sup> Si ricorda che l'articolo 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) definisce i servizi come "prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione". <sup>5</sup> Cfr nota 4.



- agevolazioni fiscali (es.: detrazioni di imposta, riduzioni della base imponibile, riduzione aliquota, differimento di imposta, esoneri fiscali, ammortamento accelerato)
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato)
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali)
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato)
- estinzione o riduzione del debito
- cessione di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato o acquisizione di beni o servizi a condizioni più onerose di quelle di mercato
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark<sup>5</sup>
- nel caso di infrastrutture:
  - per il PROPRIETARIO: riduzione dei costi di costruzione, estensione, ammodernamento;
  - per il GESTORE: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
  - per l'UTENTE: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura
  - altro (specificare)

Il beneficiario non riceve alcun vantaggio perché (spiegare)

4. IMPUTABILITÀ' PUBBLICA E UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE

SI  NO  DUBBIO (spiegare)

*Affinché ci sia aiuto di Stato, occorre che il vantaggio sia concesso dallo Stato (inteso in tutte le sue articolazioni quali ministeri, regioni ed enti locali) o comunque mediante risorse pubbliche. Possono essere imputati allo Stato anche comportamenti di imprese pubbliche quando essi siano assunti in quanto rispondenti ad una missione loro assegnata dai pubblici poteri o da soggetti anche privati incaricati della gestione di risorse pubbliche o ai quali siano state conferite risorse pubbliche ai fini della loro attività a favore di imprese (es.: confidi). Sono considerate pubbliche le risorse provenienti dal bilancio statale (sempre inteso in tutte le sue articolazioni), nonché quelle gestite da entità riconducibili allo Stato o la cui utilizzazione è disciplinata da regole poste dall'autorità pubblica.*



Per criteri Altmark s'intendono le condizioni indicate dalla sentenza della Corte di giustizia (sentenza Altmark del 24 luglio 2003) in base alle quali la compensazione per un servizio d'interesse economico generale non dovrebbe essere considerata aiuto di Stato. In breve: i) l'attività deve essere un servizio d'interesse economico generale e i suoi compiti ed obblighi chiaramente definiti; ii) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione dei costi del servizio pubblico devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente; iii) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire i costi del servizio nonché un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi (ossia nessuna sovracompensazione); e iv) la compensazione è determinata in base a una *procedura di appalto pubblico* oppure, se tale procedura non ha luogo, la compensazione dell'impresa incaricata dell'esecuzione degli obblighi di servizio pubblico deve essere determinata sulla base di un'analisi dei costi di un'impresa media gestita in modo efficiente.

**Imputabilità pubblica**

La risposta è *Si* se si verifica almeno una delle seguenti situazioni:

- il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica (es.: strutture regionali)
- il vantaggio è concesso attraverso intermediari che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica o cui l'autorità pubblica abbia conferito risorse da utilizzare a beneficio delle imprese

**Natura pubblica delle risorse**

La risposta è *SI* se si verifica almeno una delle seguenti situazioni:

- il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico (statale, regionale, Fondi strutturali e di investimento europei, ecc.), oppure
- il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica (es: tributi parafiscali o contributi obbligatori imposti per legge), ma sulle quali l'Autorità pubblica esercita un'influenza dominante

## 5. Intensità di aiuto

Rispetto dell'intensità massima di aiuto ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.e.i. ....%

Previsione dell'obbligo di cofinanziamento da parte di operatori economici privati

- SI  NO  DUBBIO (spiegare)

## 6. SELETTIVITÀ

- SI  NO  DUBBIO (spiegare)

*Affinché rientri nel campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, un aiuto deve avere come effetto quello di **favorire talune imprese o talune produzioni**. Sono, pertanto, escluse le misure "generaliste". Una misura operativa su una parte limitata del territorio nazionale è in linea di principio selettiva, ad eccezione delle misure fiscali per le quali il sistema nazionale accorda autonomia all'amministrazione che istituisce la misura.*

**Assenza di selettività (risposta NO)**

- la misura è una misura generale di cui possono beneficiare tutte le imprese e quindi non è selettiva<sup>7</sup>

**Presenza di selettività (risposta SI)**

- la misura NON è generale perché beneficiano in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese individuate:

- per identità (aiuti ad hoc)
- per dimensione (PMI, grandi imprese)
- per settore economico o attività (indicare quali)



- per area geografica (indicare quale)
- altro (specificare)

6. ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA  SI  NO  DUBBIO (spiegare)

**SI** la misura **ALTERA** la concorrenza

*Nota Bene: la Commissione europea presume una distorsione della concorrenza ai sensi dell'articolo 107 del TFUE non appena lo Stato concede un vantaggio finanziario a un'impresa in un settore liberalizzato dove c'è, o potrebbe esserci, una situazione di concorrenza: se si è risposto "si" al criterio del vantaggio economico, si considera automaticamente soddisfatto anche il presente criterio.*

**DUBBIO** (spiegare)

7. DISTORSIONE DEGLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI  SI  NO  DUBBIO (spiegare)

- NO** la misura **NON** incide sugli scambi tra Stati membri perché le conseguenze potenziali dell'aiuto hanno carattere prettamente locale e presentano un interesse limitato dal punto di vista degli scambi tra Stati membri dell'Unione in quanto [NOTA: le seguenti 3 condizioni devono sussistere cumulativamente]:
  - il beneficiario fornisce beni o servizi in un'area geograficamente limitata del territorio nazionale, e
  - l'attività oggetto dell'aiuto non è tale da attirare un numero significativo di clienti da altri Stati membri che avrebbero un'alternativa comparabile nei paesi di provenienza e/o non si avvale di fornitori provenienti da altri Stati membri, e
  - è prevedibile, sulla base di evidenze concrete relative agli scambi nel settore rilevante, che la misura abbia un effetto marginale sugli investimenti o sull'insediamento provenienti da altri Stati membri
- SI** la misura incide sugli scambi tra Stati membri perché le conseguenze potenziali dell'aiuto hanno carattere transfrontaliera che presentano un interesse dal punto di vista degli scambi tra Stati membri dell'Unione in quanto [NOTA: è sufficiente si verifichi anche solo una delle seguenti condizioni]:
  - il beneficiario fornisce beni o servizi anche al di fuori del territorio nazionale, oppure
  - l'attività oggetto dell'aiuto è tale da attirare un numero significativo di clienti da altri Stati membri che avrebbero un'alternativa comparabile nei paesi di provenienza e/o si avvale di fornitori provenienti da altri Stati membri, oppure
  - è prevedibile, sulla base di evidenze concrete relative agli scambi nel settore rilevante, che la misura abbia un effetto **NON** marginale sugli investimenti o sull'insediamento provenienti da altri Stati membri

**DUBBIO** (spiegare)



## 8. OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

## 9. CONCLUSIONI

- Si ritiene che la misura non configura aiuto di Stato (se si è risposto NO ad almeno un criterio)
- Si ritiene che la misura configuri aiuto di Stato (se si è risposto SI' a tutti i criteri).

La struttura competente intende attuare la misura con il seguente strumento:

*De minimis*:

- Regolamento (UE) 1407/2013 (De minimis generale) oppure
- Regolamento(UE) 360/2012 (De minimis SIEG)

Esenzione dall'obbligo di notifica preventiva:

- Regolamento (UE) 651/2014 (Regolamento generale di esenzione per categoria) articolo/i.
- Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di un SIEG
- Regolamento (CE) 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia

Notifica preventiva, ai sensi di:

- Orientamenti o Linee guida (specificare quali)  
oppure, in mancanza di Orientamenti o Linee guida
- applicazione diretta del Trattato (TFUE) (specificare articolo)

- E' dubbio se la misura configuri o meno aiuto di Stato (se si è risposto "DUBBIO" ad almeno un criterio).  
Spiegare.



Il Dirigente

*No*

Le check-list si propongono quale strumento interno ad uso delle strutture per la redazione delle basi giuridiche relative a misure di aiuto.  
 Nota bene: le check-list non hanno carattere esaustivo e non sostituiscono la verifica da parte della struttura competente al rilascio del parere

**CHECK-LIST DE MINIMIS Aiuti ai**  
 sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013

ELEMENTO DA VERIFICARE	ARTICOLO DI RIFERIMENTO	NOTE
<b>Esclusioni</b> - Sono state escluse le imprese operanti nel settore della pesca e acquacoltura e quelle operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli?	Art. 1, lettere a) e b)	<input type="checkbox"/>
<b>Esclusioni</b> - Nel caso di aiuti sotto forma di prestito agevolato o di garanzia, sono state escluse le imprese in difficoltà dai soggetti beneficiari?	Art. 4, comma 6	<input type="checkbox"/>
<b>Esclusioni</b> - Gli aiuti non configurano aiuti all'esportazione?	Art. 1, lettera d)	
<b>Cumulo</b> - Sono state inserite le previsioni relative al cumulo sugli stessi costi ammissibili previste dall'art. 5 del regolamento? Oppure: è stato previsto un divieto di cumulo?	Art. 5	<input type="checkbox"/>



**CHECK-LIST AIUTI IN ESENZIONE**  
Aiuti ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014

ELEMENTO DA VERIFICARE	ARTICOLO DI RIFERIMENTO	NOTE	
<b>Clausola Deggendorf</b> - È stata esclusa esplicitamente la concessione dell'aiuto a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione?	Art. 1, paragrafo 4, lettere a) e b)	Non si applica ai regimi di aiuto volti ad ovviare ai danni derivanti da calamità naturali	<input type="checkbox"/>
<b>Esclusioni</b> - Sono state escluse le imprese in difficoltà dai soggetti beneficiari?	Art. 1, paragrafo 4, lettera e)	L'esclusione non si applica ai regimi di aiuto volti ad ovviare ai danni derivanti da calamità naturali	<input type="checkbox"/>
<b>Effetto di incentivazione</b> E' stato previsto che il beneficiario deve presentare la domanda prima dell'avvio dei lavori?	Art. 6		<input type="checkbox"/>
<b>Effetto di incentivazione</b> E' stato inserito il richiamo alle condizioni previste dall'art. 6, paragrafo 5?	Art. 6, paragrafo 5		<input type="checkbox"/>
<b>Effetto di incentivazione</b> E' stata inserita la definizione di "avvio dei lavori" di cui all'art 2, punto 23) del regolamento?	Art. 2, punto 23)		<input type="checkbox"/>
<b>Cumulo</b> - Sono state inserite le previsioni relative al cumulo relativamente agli stessi costi ammissibili previste dall'art. 8 del regolamento? Oppure: è stato previsto un divieto di cumulo?	Art. 8		D
<b>Beneficiari</b> - Si è tenuto conto del divieto di prevedere che l'impresa abbia la sede legale/operativa nel territorio statale/regionale al momento della concessione dell'aiuto?	Art. 1, paragrafo 5, lettera a)	Il requisito della sede legale/operativa nel territorio statale/regionale può essere richiesto con riferimento al momento del pagamento dell'aiuto.	<input type="checkbox"/>

